



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2014/0258(NLE)**

13.5.2015

**\*\*\***

## **PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE**

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Helga Stevens

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
BREVE MOTIVAZIONE .....	6



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))**

### **(Approvazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06731/2015),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0078/2015),
  - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2015),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri

## BREVE MOTIVAZIONE

La Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato (in appresso "la Convenzione") è una delle otto Convenzioni fondamentali dell'OIL che costituiscono le norme internazionali fondamentali sul lavoro ed è considerata uno strumento essenziale in materia di diritti umani. All'atto dell'adozione della Convenzione nel 1930, la Conferenza internazionale del lavoro (in appresso "la Conferenza") esortò gli Stati aderenti a interrompere il ricorso al lavoro forzato nel più breve tempo possibile e a renderne lo sfruttamento passibile di sanzioni penali. Secondo le stime dell'OIL, più di 80 anni dopo, almeno 20,9 milioni di persone nel mondo sono vittime del lavoro forzato.

Il Protocollo intende colmare le lacune nell'attuazione e rendere più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera e la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro forzato.

Il Protocollo fa obbligo agli Stati aderenti all'OIL di elaborare una politica nazionale e un piano d'azione per l'efficace e duratura eliminazione del lavoro forzato e di adottare misure per applicare le disposizioni del Protocollo, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Protocollo stabilisce inoltre le misure che gli Stati aderenti all'OIL devono adottare per impedire il lavoro forzato, vale a dire: istruire e informare le persone per garantire che la legislazione relativa alla prevenzione del lavoro forzato si applichi a tutti i lavoratori e a tutti i settori dell'economia; proteggere le persone, soprattutto i lavoratori migranti, da pratiche di reclutamento e collocamento potenzialmente abusive e fraudolente e affrontare le cause all'origine dei rischi di lavoro forzato.

Per quanto riguarda le vittime del lavoro forzato, il Protocollo prevede che siano adottate misure efficaci per la loro identificazione, liberazione, protezione, recupero e riabilitazione e altre forme di assistenza e sostegno. Gli Stati aderenti all'OIL sono tenuti a garantire che tutte le vittime abbiano accesso a vie di ricorso, come il risarcimento, e che le autorità competenti siano autorizzate a non perseguire le vittime di attività illecite che sono state costrette a compiere.

Il Protocollo crea obblighi giuridici applicabili agli Stati che lo ratificano e può essere ratificato solo dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione ad esso collegata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), gli Stati membri non sono in misura di decidere di ratificare il Protocollo al di fuori del contesto delle istituzioni dell'UE, in quanto parti del Protocollo rientrano in settori di competenza dell'UE.

Le proposte di decisione del Consiglio autorizzeranno perciò gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'UE, quelle parti del Protocollo che rientrano in settori di competenza dell'UE, raccomandando loro di impegnarsi a farlo entro la fine del 2016.

A giudizio del vostro relatore, il protocollo del 2014 riguarda diritti fondamentali, le vittime e la lotta contro la tratta, un crimine che colpisce non solo gli individui, ma anche l'intera società e l'intera economia. La ratifica di questo Protocollo è un passo importante nella lotta contro la tratta e garantisce i diritti delle vittime della criminalità in tutta Europa. La Convenzione originale sul lavoro forzato è entrata in vigore quasi un secolo fa, tuttavia, è deplorabile che ancora milioni di persone in tutto il mondo siano soggette al lavoro forzato.

La ratifica del Protocollo da parte degli Stati membri contribuirà alla lotta contro i trafficanti e pertanto il vostro relatore accoglie con favore la decisione del Consiglio e propone che il

Parlamento dia il proprio consenso, inoltre egli incoraggia gli Stati membri a ratificare rapidamente il Protocollo.